

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4529

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CRISTONI, RENZULLI, DI DONATO, ARTIOLI, BUFFONI, DIGLIO, PIRO, FERRARINI, D'ADDARIO, DE CARLI, DEL BUE, CARDETTI, NOCI, CAPACCI, MAZZA, PRINCIPE, CERUTTI, MASSARI, MORONI, CELLINI, AMATO, CAVICCHIOLI, POLVERARI

Presentata il 30 gennaio 1990

Norme in materia di produzione, distribuzione e uso di prodotti chimici per la coltivazione agro-industriale e la conservazione di derrate alimentari

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale legislazione di riferimento per la produzione, commercializzazione e modalità d'uso dei fitofarmaci è rappresentata dalla normativa qui di seguito richiamata:

regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1266 (testo unico delle leggi sanitarie);

legge 30 aprile 1962, n. 283, (modifica del regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande);

legge 26 febbraio 1963 n. 441 (modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750);

decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 (regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate);

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1974, n. 424 (modifica dell'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255).

Alla citata e complessa normativa vanno aggiunti innumerevoli decreti ministeriali riguardanti le autorizzazioni per le imprese e per i prodotti, nonché i relativi aggiornamenti.

Vanno anche considerati quegli aspetti della legislazione strettamente connessi con il problema dei fitofarmaci, e precisamente quanto attiene al trasporto, imbal-

laggio, etichettatura delle materie tossiche o pericolose e quanto attiene ai residui, la tolleranza e i metodi ufficiali di analisi degli antiparassitari.

Esiste inoltre tutta una complessa normativa relativa agli obblighi, limitazioni, divieti e revoche d'impiego degli antiparassitari.

La Comunità europea da tempo ha messo in atto una serie di direttive e sta approntando ulteriori proposte di direttive e di regolamento sulla base di quanto, a livello di sensibilità ambientale, emerge nell'opinione pubblica degli Stati membri.

La legislazione italiana, così minuziosa e complessa, è basata sul principio che i residui ammessi nelle derrate alimentari non debbano nuocere alla salute dell'uomo e dell'ambiente e ciò è rafforzato dal recepimento di alcune direttive, in particolare della direttiva 78/631/CEE relativa alla classificazione, etichettatura ed imballaggio degli antiparassitari, ed altre direttive oggetto di rapida applicazione (esempio circolare 29 dicembre 1988, n. 37, del Ministero della sanità).

Come detto, questa esigenza di armonizzare la legislazione degli Stati membri, dovuta anche alla necessità di garantire una uguale qualità ai prodotti che liberamente circolano nella CEE, ha prodotto una serie di proposte, delle quali la nuova regolamentazione sull'uso dei fitofarmaci che sarà varata nel nostro Paese dovrà tener conto, e che la nostra proposta di legge fa proprie.

Ci si riferisce, tra l'altro, alla proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari omologati nella CEE e presentata dalla Commissione il 24 febbraio 1989, ed alla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce le quantità massime di residui di antiparassitari consentite su ed in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofruticoli, e che modifica la direttiva 76/895/CEE per quanto riguarda le norme procedurali.

Ora, in questo quadro normativo nazionale e comunitario si innesta l'iniziativa

referendaria recentemente approvata dalla Corte costituzionale, intesa ad abolire la facoltà del Ministro della sanità, prevista dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 (articolo 5, lettera *h*), con la quale questi è autorizzato a fissare l'entità massima di residui tossici ammissibile negli alimenti.

Da tutto ciò la necessità di una nuova moderna regolamentazione che sia in grado di superare la vecchia legislazione, nata anch'essa dalla necessità di tutela della salute umana, che regolamentava l'uso di questi prodotti, ma scarsamente impegnata alla definizione dei rischi tossici, tossicologici ed ecotossicologici prevedibili nel medio e lungo termine, utilizzando in maniera appropriata il supporto degli organismi di ricerca e di controllo.

Pertanto, al fine di fornire uno strumento legislativo più moderno, più appropriato e più idoneo alla salvaguardia dell'ambiente ed alla tutela della salute dell'uomo, si è predisposta una nuova normativa che tiene conto delle esigenze poste dall'iniziativa referendaria e dall'accresciuta sensibilità ambientale da parte dell'opinione pubblica.

Le linee orientative di questa nuova legislazione, apprestate con questa proposta in materia di fitofarmaci, anticipatrice di quella europea ed in sintonia con i criteri e i protocolli dell'Organizzazione mondiale della sanità, possono essere così sintetizzate:

a) la determinazione di nuove regole medico-scientifiche e tecnico-applicative attraverso una più idonea utilizzazione degli organismi scientifici nazionali ad alto livello in grado di esprimere valutazioni basate su monitoraggio, sperimentazioni e ricerche a carattere permanente o periodico;

b) la disciplina, secondo le valutazioni suddette, delle autorizzazioni, delle revisioni e delle revoche dei presidi sanitari per l'agricoltura;

c) l'ampliamento dei controlli, ai vari livelli, attraverso la revisione della normativa riguardante la produzione, il commercio e l'impiego dei presidi sani-

tari anche al fine di facilitare l'azione ispettiva e la tutela della salute degli operatori, con il pieno coinvolgimento degli ordini professionali attraverso precisi meccanismi;

d) l'informazione al consumatore circa il trattamento subito dalla derrata alimentare da attuarsi attraverso forme di certificazione a garanzia del rispetto delle normative e con la medesima certificazione dei prodotti non trattati, a protezione della salute dei consumatori;

e) la determinazione, in una complessiva valutazione qualitativa e quantitativa dei prodotti chimici immessi nell'ambiente su scala nazionale, dei criteri d'utilizzo e della possibilità di limitazione d'uso per particolari situazioni territoriali;

f) la costituzione di un albo nazionale sulla farmacoepa in cui vengano individuati i principi attivi ammissibili ed il loro uso.

La proposta di legge, dell'importanza della quale non si può non tener conto, in quanto investe un problema di grande

impatto sociale, quale quello della salute pubblica e contestualmente quello di avere un'agricoltura ad alta redditività, non dannosa all'uomo ed all'ambiente, prevede la razionalizzazione dell'uso dei fitofarmaci regolamentando tutti i fondamentali momenti dei processi formativi del presidio sanitario nonché, momento di novità per l'attuale legislazione, l'obbligo di informazione al consumatore dei trattamenti subiti dalla derrata alimentare.

L'articolato di questa proposta prevede agli articoli 1 e 2 l'ambito e l'oggetto della legge, dall'articolo 3 all'articolo 7 i criteri per la disciplina delle autorizzazioni all'uso delle sostanze attive, le loro revisioni e i criteri relativi alla produzione, commercializzazione ed impieghi dei presidi sanitari, all'articolo 8 le competenze regionali, agli articoli 9, 10 ed 11 le strutture tecnico-scientifiche e d'informazione; all'articolo 12 le sanzioni ed agli articoli 13 e 14 le abrogazioni della precedente legislazione e le norme transitorie.

Si ritiene la proposta di grande utilità e di grande impatto sociale per cui si invitano gli onorevoli colleghi a votarla.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

AMBITO E OGGETTO

ART. 1.

(Ambito della legge).

1. La presente legge delega il Governo ad adottare, con decreto da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, la disciplina in epigrafe secondo i criteri informativi fissati nei seguenti articoli.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

ART. 2.

(Oggetto).

1. Il decreto di cui all'articolo 1 disciplina le modalità concernenti:

a) l'autorizzazione all'impiego delle sostanze attive di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, nella produzione di fitofarmaci e di presidi per le derrate alimentari immagazzinate;

b) la registrazione, il commercio, la vendita e l'utilizzo di fitofarmaci e di presidi sanitari;

c) le competenze regionali in materia di controllo e limitazioni d'uso;

d) l'istituzione e le competenze di organismi tecnico-scientifici, di divulgazione scientifica e di informazione e relativi controlli;

e) le sanzioni.

CAPO II.

SOSTANZE ATTIVE

ART. 3.

(Criteri per la disciplina delle autorizzazioni all'impiego delle sostanze attive e registrazione dei presidi sanitari).

1. Il decreto di cui all'articolo 1 prevede che:

a) l'autorizzazione all'impiego nella fabbricazione di presidi sanitari delle sostanze attive di cui alla lettera a) dell'articolo 2 è rilasciata, su richiesta degli interessati, dal Ministro della sanità; essa ha durata decennale e può essere sospesa o revocata ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 4;

b) il Ministro della sanità provvede alla tenuta di un apposito elenco delle sostanze attive ammesse ed al suo aggiornamento;

c) l'autorizzazione all'impiego della sostanza attiva è concessa dal Ministro della sanità previo parere favorevole del comitato scientifico di cui all'articolo 9 e specifica le condizioni per il suo utilizzo;

d) il Ministro della sanità esclude dall'elenco delle sostanze attive ammesse le sostanze per le quali il comitato scientifico abbia espresso parere sfavorevole ovvero si sia interrotto o non abbia avuto avvio il processo di revisione di cui all'articolo 5.

2. Il Ministro della sanità è delegato ad emanare i decreti di registrazione dei presidi sanitari tenuto conto dell'autorizzazione all'impiego delle sostanze attive di cui al comma 1.

ART. 4.

(Criteri per l'adeguamento delle norme per l'ammissibilità delle sostanze attive).

1. Il decreto di cui all'articolo 1 contiene norme per adeguare le disposizioni in materia di requisiti per l'ammissibilità delle sostanze attive e la conseguente autorizzazione all'impiego di esse nella produzione di fitofarmaci e di presidi sanitari. In particolare, nella definizione delle norme, dovrà ispirarsi, tenendo conto dei criteri e degli eventuali valori di tolleranza previsti dalle direttive comunitarie in materia, ai seguenti principi:

a) determinazione per ciascuna sostanza attiva dei criteri e delle modalità per la valutazione dei dati tossicologici ed ecotossicologici nonché dei dati e delle prove agronomiche necessari all'individuazione dei campi d'impiego delle sostanze stesse;

b) determinazione per ciascuna sostanza attiva ed in relazione alle colture o alle derrate per le quali è autorizzato il trattamento, dei criteri e delle modalità per individuare i limiti di tolleranza ammissibili dei residui e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta o, per le derrate immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo;

c) definizione delle procedure e dei tempi per la revisione dei limiti di tolleranza, delle modalità d'impiego e degli intervalli di cui alla lettera b), nei casi in cui emergano elementi, dati e risultati di prove agronomiche che modifichino la situazione preesistente;

d) definizione delle procedure per la sospensione o la revoca delle autorizzazioni nei casi di accertata tossicità e nocività delle sostanze attive.

2. Il parere riguardante l'ammissibilità è espresso dal comitato scientifico di cui all'articolo 9, che si avvale della sezione speciale dell'Istituto superiore di sanità di cui all'articolo 10.

ART. 5.

(Criteri per la disciplina delle revisioni delle sostanze attive).

1. Il decreto di cui all'articolo 1 prevede le modalità per la revisione delle sostanze attive da impiegare nella produzione di fitofarmaci e di presidi sanitari, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:

a) sono sottoposte a revisione, secondo le modalità di cui alle lettere seguenti, tutte le sostanze attive ammesse all'impiego anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927;

b) il parere riguardante l'ammissibilità, a seguito del processo di revisione, è espresso dal comitato scientifico di cui all'articolo 9, che si avvale della sezione speciale dell'Istituto superiore di sanità di cui all'articolo 10;

c) la domanda di revisione della sostanza attiva, presentata dagli interessati, è inoltrata dal Ministro della sanità al comitato scientifico che provvede a richiedere agli stessi interessati la documentazione necessaria;

d) qualora adeguata e completa documentazione venga fatta pervenire, da parte degli interessati, al comitato scientifico entro sessanta giorni dalla richiesta di cui alla lettera c), e da questo ritenuta idonea, il parere è espresso entro ventiquattro mesi dalla domanda e, se favorevole, il Ministro provvede all'autorizzazione.

CAPO III.

PRESIDI SANITARI

ART. 6.

(Criteri per la disciplina delle produzioni di fitofarmaci).

1. Il decreto di cui all'articolo 1, relativamente alla disciplina della produ-

zione, si informa in particolare ai seguenti criteri:

a) determina i requisiti essenziali per gli stabilimenti per i quali venga richiesta l'autorizzazione alla produzione dei presidi sanitari che impieghino le sostanze attive di cui alla lettera a) dell'articolo 2;

b) definisce le norme transitorie per l'esercizio delle attività di produzione di presidi sanitari da parte degli stabilimenti già autorizzati ai sensi della normativa vigente;

c) definisce le nuove modalità con le quali il Ministro della sanità autorizza gli stabilimenti alla produzione di presidi sanitari impieganti sostanze attive;

d) uniforma le norme per la produzione e lo stoccaggio delle sostanze attive alle prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

ART. 7.

(Criteri per la disciplina del commercio e degli impieghi).

1. Il decreto di cui all'articolo 1, disciplina il commercio, la vendita e gli impieghi dei presidi sanitari per l'agricoltura e le derrate immagazzinate; in particolare:

a) definisce i criteri e le modalità per l'effettuazione di adeguati controlli nel settore della distribuzione dei presidi sanitari;

b) definisce i requisiti inerenti i locali e le attrezzature destinate al commercio ed al magazzinaggio, nonché le modalità ed i requisiti per il trasporto dei presidi sanitari;

c) definisce i requisiti inerenti la qualificazione professionale dei soggetti preposti alle attività di vendita dei presidi sanitari, prevedendo corsi di formazione professionale, d'intesa con gli ordini professionali;

d) subordina la vendita dei presidi sanitari di I e II classe, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, alla presentazione da parte dell'acquirente dell'autorizzazione di cui all'articolo 23 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del 1968, ed alla registrazione delle sue generalità, nonché ad apposita ricettazione prescrittiva effettuata da professionisti laureati in biologia, chimica, scienze agrarie, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, nonché diplomati in materie affini, iscritti in appositi albi regionali, costituiti sulla base di criteri stabiliti d'intesa con i relativi ordini professionali;

e) definisce il sistema di responsabilità civile per gli utilizzatori dei presidi sanitari per l'agricoltura e le derrate immagazzinate al fine di assicurare il rigoroso rispetto delle prescrizioni d'uso riportate sull'etichetta di ogni singola confezione;

f) fa salve le norme di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 236;

g) subordina la vendita dei presidi sanitari per l'agricoltura e le derrate immagazzinate a specifiche norme per il recupero dei contenitori ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

CAPO IV.

COMPETENZE DELLE REGIONI

ART. 8.

(Principi in materia di competenze regionali).

1. Il decreto di cui all'articolo 1, nell'emanare i principi ed i criteri organizzativi e funzionali cui dovranno attenersi

le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella loro attività legislativa, si ispira ai seguenti principi direttivi:

a) assicurare pari efficacia ed omogeneità nei controlli su tutto il territorio nazionale riguardo all'impiego dei presidi sanitari e ai loro effetti;

b) indicare le tipologie delle situazioni territoriali nelle quali l'impiego dei presidi sanitari per l'agricoltura è assoggettato a limitazioni ovvero è vietato;

c) indicare i criteri cui si devono ispirare i regolamenti regionali che disciplinano gli impieghi dei presidi sanitari per l'agricoltura e le derrate immagazzinate, nonché le aree soggette ai vincoli di cui alla lettera b);

d) definire i criteri cui le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si uniformano per assicurare il controllo sugli impieghi dei presidi sanitari e provvedere alla rilevazione sistematica degli effetti sulla salute umana e sull'ambiente prodotti dal loro impiego;

e) definire i criteri organizzativi e funzionali cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si ispirano per istituire, per le finalità di cui alla lettera d), apposite strutture regionali con loro autonoma configurazione giuridica ovvero per l'utilizzo di strutture costituite presso uffici o enti esistenti. Le strutture saranno articolate in unità operative territoriali e dotate di nuclei di specialisti con poteri ispettivi organicamente interconnesse con la sezione speciale dell'Istituto superiore di sanità di cui al articolo 10;

f) definire, d'intesa con gli ordini professionali, i criteri cui devono ispirarsi le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzione e la tenuta degli albi regionali per i professionisti autorizzati ad emettere ricettazioni prescrittive sull'uso dei presidi sanitari di I e II classe;

g) prevedere che, qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano ad emanare entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore i regolamenti di cui alla lettera c) o a istituire entro ventiquattro mesi le strutture di cui alla lettera e), il Governo provvede in via sostitutiva.

CAPO V

ORGANI TECNICO-SCIENTIFICI

ART. 9.

(Criteri per l'istituzione del comitato scientifico).

1. Il decreto di cui all'articolo 1 prevede l'istituzione presso il Ministero della sanità di un comitato scientifico per i fitofarmaci che dovrà:

a) essere composto da esperti qualificati in campo chimico, biologico, tossicologico, agronomico, delle tecnologie produttive e delle discipline comunque connesse con la valutazione delle sostanze attive impiegate nella produzione dei fitofarmaci e dei presidi sanitari per le derrate immagazzinate;

b) provvedere ad esaminare, esprimere pareri, classificare, determinare e valutare le sostanze attive ed i presidi sanitari che le contengono, esprimendo inoltre pareri su tutte le questioni concernenti le loro caratteristiche e l'ammissibilità all'autorizzazione, previa valutazione della tossicità per l'uomo e la nocività per l'ambiente;

c) determinare, tenendo conto degli eventuali limiti fissati da direttive comunitarie, i limiti di tolleranza della sostanza attiva e l'intervallo di tempo minimo che dovrà decorrere dall'ultimo trattamento della coltura e la sua raccolta, ovvero, per le derrate immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo;

d) acquisire costantemente dati sugli effetti delle sostanze attive sull'uomo e sull'ambiente; esprimere pareri ed informare tempestivamente il Ministro della sanità sull'opportunità di modificare i limiti di tolleranza e gli intervalli di cui alla lettera c) già stabiliti nel provvedimento di autorizzazione alla vendita dei presidi sanitari;

e) esprimere pareri sulla conferma o la revoca delle autorizzazioni in sede di revisione delle sostanze attive di cui all'articolo 5 ed in sede di revisione decennale per le autorizzazioni già rilasciate ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3;

f) esprimere pareri sulle sostanze attive la cui produzione e vendita siano state autorizzate in altri paesi della Comunità europea e per le quali, in tali paesi, sorgano questioni inerenti alla loro pericolosità per la salute pubblica e per l'ambiente, ai fini dell'adozione di opportuni provvedimenti di salvaguardia da parte delle autorità nazionali;

g) provvedere all'indirizzo ed al coordinamento tecnico delle attività di monitoraggio svolte dallo Stato, dalle regioni e da altri enti pubblici, riguardo gli effetti dell'impiego dei fitofarmaci e dei presidi sanitari sulla salute dell'uomo e sull'ambiente, esprimendo pareri sui programmi di ricerca predisposti da organismi pubblici e privati e suggerendo l'esecuzione di indagini e di ricerche nel settore.

ART. 10.

(Criteri per la costituzione della sezione per l'agrochimica presso l'Istituto superiore di sanità).

1. Il decreto di cui al articolo 1 istituisce, presso l'Istituto superiore di sanità, una apposita sezione speciale per

l'agrochimica tenendo conto dei seguenti criteri:

a) la sezione si occupa dei problemi connessi con l'impiego delle sostanze agrochimiche, configurandosi quale struttura funzionale alle attività del comitato scientifico di cui all'articolo 9, riguardanti la ricerca, la documentazione e l'accertamento pubblico degli effetti sull'uomo e sull'ambiente dei prodotti agrochimici;

b) la sezione verifica, su richiesta del comitato scientifico di cui all'articolo 9, i dati contenuti nelle domande di revisione, autorizzazione, registrazione o loro conferma;

c) attua la raccolta di dati e documenti a livello internazionale nonché il coordinamento delle attività di monitoraggio degli effetti dei prodotti agrochimici riguardo il territorio nazionale anche esercitando, in tal caso, poteri ispettivi;

d) istituisce l'albo nazionale sulla farmaceutica in cui sono precisati i principi attivi ammissibili ed il loro uso;

e) la sezione sarà dotata di strutture, di organici e figure professionali adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati e potrà essere articolata in unità decentrate;

f) l'incarico di direttore della sezione dovrà essere assegnato, anche con contratto temporaneo, ad un soggetto di comprovata esperienza e scelto tra i professori ordinari di università, italiane o straniere, tra i direttori d'istituto del Consiglio nazionale delle ricerche ovvero tra i direttori di sezione dell'Istituto superiore di sanità;

g) la sezione ha il compito dell'esame e del controllo della divulgazione scientifica e dell'informazione per l'uso di prodotti agrochimici effettuate dalle strutture di cui all'articolo 11.

2. L'Istituto superiore di sanità potrà utilizzare per i compiti di cui alla presente legge strutture pubbliche private di comprovata esperienza.

ART. 11.

(*Informazione scientifica*).

1. Il decreto di cui all'articolo 1 disciplina i requisiti delle strutture di divulgazione scientifica e di informazione di cui alla lettera *d*) dell'articolo 2 e alla lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 10 e da i criteri per l'applicazione del comma 2 e 3 del presente articolo.

2. Nella esigenza di tutela della salute del consumatore è fatto obbligo ai produttori di derrate alimentari di informare, con apposita certificazione da apporre sull'imballaggio, del trattamento subito dalla derrata stessa. Contestualmente dovranno essere certificati i prodotti non trattati.

3. All'informazione di cui al comma 2 si provvede, con le strutture previste al comma 1 e sotto il controllo della sezione dell'Istituto superiore di sanità di cui all'articolo 10.

CAPO VI.

SANZIONI

ART. 12.

(*Sanzioni*).

1. Il decreto di cui all'articolo 1 disciplina le sanzioni ispirandosi ai seguenti criteri:

a) le violazioni alle norme recate dal decreto stesso possono essere determinate in sanzioni amministrative da lire centomila a lire due milioni e, nei casi più gravi, con multe sino a dieci milioni di lire o con l'arresto fino a tre mesi;

b) le violazioni al regolamento di attuazione del decreto che non costituiscano infrazione alle norme della lettera *a*), sono punite con la sanzione amministrativa da centomila a dieci milioni di lire.

CAPO VII

NORME FINALI

ART. 13.

(Abrogazioni).

1. La lettera *h*) dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è abrogata.

ART. 14.

(Norme transitorie).

1. Fino all'adozione del decreto legislativo delegato di cui all'articolo 1, restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, che non siano incompatibili con la presente legge.